

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **URBANI, MIANA, MARGHERI, CONSOLI,  
PETRARA e FELICETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1984

#### Disciplina delle società di ingegneria

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge « Disciplina delle società di ingegneria » che viene presentato è lo stesso testo approvato dal Senato il 26 novembre 1980, frutto dell'unificazione di tre disegni di legge — uno governativo e due d'iniziativa parlamentare — che fu realizzata anche grazie al contributo del Gruppo comunista, ma che successivamente alla Camera non è mai giunto ad un vero e proprio esame, tanto che il testo è decaduto con lo scioglimento anticipato dell'VIII legislatura.

L'iniziativa del nostro Gruppo comunista, di ripresentare nel 1984 il testo già approvato dal Senato nel 1980, significa riconferma delle ragioni che già allora ci avevano portato a considerare ormai indispensabile aggiornare una normativa sorta in Italia nel 1939, secondo un'ottica già « corporativa », ma che allora rispondeva, almeno in parte, a motivazioni che sorgevano dalla realtà concreta in cui si svolgevano nel nostro paese le professioni ingegneristiche.

Oggi anche quelle motivazioni sono superate, in quanto le società d'ingegneria sono sorte e si sono diffuse anche in Italia e costituiscono strutture imprenditoriali avanzate, corrispondenti alle esigenze delle attività impiantistico-ingegneristiche, in particolare dei paesi più avanzati.

Anche in Italia le società d'ingegneria hanno assunto un'importanza crescente e rappresentano strutture presenti nel mercato interno e internazionale, sovente in posizioni d'avanguardia.

Ma proprio in Italia paradossalmente, e a differenza di quanto avviene in tutti i paesi industriali, le società d'ingegneria operano ancora in condizioni di « illegalità » in forza della legge n. 1815 del 1939, che vieta l'esercizio dell'attività professionale ingegneristica per tramite di società di capitali.

In altre parole non è consentito ad un gruppo di ingegneri di costituirsi in società di capitale e di svolgere così le attivi-

tà ingegneristico-impiantistiche di profilo avanzato e di contenuto anche imprenditoriale che sono richieste oggi dall'evoluzione del mercato: la loro caratteristica specifica infatti è quella di utilizzare fattori di diversa natura ai fini di un risultato globale non riducibile alla somma di singole prestazioni professionali.

Non a caso è proprio delle società di ingegneria produrre impianti « chiavi in mano », secondo il criterio che per opere grandi e complesse l'elemento ingegneristico non si esaurisce nel semplice progetto, ma nella sua attuazione, sperimentazione, collaudo, fino alla fase di ottimizzazione dell'esercizio, e prosegue sovente nella fase di manutenzione; mentre d'altra parte l'aspetto produttivo, data la forte valenza dell'elemento organizzativo, s'intreccia strettamente a quello progettuale.

In questo modo una norma che all'origine era concepita come una difesa dell'autonomia professionale, oggi rischia di diventare un mezzo di difesa corporativa, in contrasto con le tendenze oggettive della società industriale contemporanea.

Non a caso ci sono state numerose sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione, che hanno messo in luce l'anacronismo della legge del 1939 ed hanno suggerito di innovare legislativamente la materia, anche quando non è stata riscontrata la incostituzionalità della legge suddetta.

Nel testo approvato dal Senato nel 1980 — d'altra parte — si è tenuto conto, almeno parzialmente, delle preoccupazioni degli ordini professionali che sono stati sin qui i più tenaci avversari della legge.

In particolare va ricordato che questo testo: non lede il prestigio professionale; distingue le società d'ingegneria dalle società fra professionisti, anche attraverso il limite minimo dell'entità del capitale sociale; vieta alle suddette società attività di intermediazione nelle prestazioni d'opera in-

tellettuali; conferma la distinzione fra responsabilità dei risultati e responsabilità professionali; prevede un apposito registro delle società d'ingegneria per consentirne un efficace controllo.

In conclusione vogliamo ricordare due cose:

1) che nelle precedenti legislature sono stati presentati numerosi disegni di legge per innovare la regolamentazione delle società d'ingegneria, ma nessuno è mai riuscito a giungere in porto, nonostante si tratti di adeguare una legislazione arretrata ad una realtà che è cambiata, anzi che è del tutto nuova in quanto le società d'ingegneria rappresentano una forma nuova di « impresa tipicamente capitalistica »;

2) che la legge del 1939 continua ad operare. In data 20 gennaio 1984 il pretore di Bari ha condannato i titolari di una società d'ingegneria, la « Som Pregest », solo per il fatto di essersi costituiti in società di ingegneria.

La causa era stata promossa dall'Ordine degli ingegneri della città. La notizia è stata pubblicata dal Giornale degli ingegneri del 15 marzo.

Va notato che, in base a questa sentenza, si dovrebbero considerare in condizione di « illegalità » tutte le società di ingegneria italiane che assommano a parecchie centinaia, con un numero di dipendenti che ormai giunge alle 20.000 unità.

L'aspetto « estremistico » della sentenza di Bari — così diverso dalle più note precedenti sentenze, che invece, anche quando riconoscono la cogenza della legge, riconoscono il suo carattere anacronistico e quindi l'opportunità di modificarla — sottolinea l'aspetto paradossale di una situazione che non può più essere affrontata dal Parlamento con un metodo che rischia di assomigliare troppo all'insabbiamento.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Rientrano nella presente legge le società che esercitano in forma industriale, mediante una complessa organizzazione tecnico-amministrativa, attività di consulenza e assistenza, promozione, studio, progettazione o esecuzione, diretta o indiretta, di impianti, opere di ingegneria o di sistemazione fondiaria ed agraria, infrastrutture, nonché attività ausiliarie delle precedenti.

**Art. 2.**

Il capitale sociale delle predette società, qualunque ne sia la forma, non può essere inferiore al doppio di quello previsto per la costituzione delle società per azioni.

**Art. 3.**

Le società di ingegneria, per svolgere le attività per le quali si richiede un titolo professionale, si avvalgono dell'opera intellettuale, prestata in posizione subordinata, degli iscritti nei particolari albi o elenchi di cui all'articolo 2229 del codice civile.

Il relativo rapporto è regolato dalla disciplina del lavoro subordinato, ferma restando la responsabilità professionale degli iscritti nei suddetti albi od elenchi.

**Art. 4.**

È fatto divieto alle società di ingegneria di esercitare attività di intermediazione nelle prestazioni di opera intellettuale tra professionisti iscritti in particolari albi od elenchi e i richiedenti le prestazioni.

**Art. 5.**

Non sono applicabili alle società di ingegneria le norme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Le agevolazioni di cui all'articolo 13 della legge 2 maggio 1976, n. 183, per le imprese di progettazione industriale si applicano alle società regolate ai sensi della presente legge.

Art. 6.

È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un registro delle società di cui all'articolo 1.

Le modalità di iscrizione sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.